

## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 69 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
In riferimento al Verbale n.° 2013/132 CC NAS RG del 12.09.2013

### IL DIRETTORE GENERALE

**Visto** il verbale di contestazione n.° 2013/132 CC NAS RG del 12.09.2013 ore 17,00 redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in riferimento all'ispezione a carattere igienico sanitario effettuata dal M.A.s. UPS STURIALE Antonio unitamente al M. A.s. UPS ROMANO Giuseppe (entrambi appartenenti al N.A.S. Carabinieri di Ragusa) e al Dott. Salvatore PARRINO del Distretto Veterinario dell'ASP di Ragusa, in data 10.09.2013 ore 10,00 presso l'Azienda zootecnica con allevamento di cavalli identificata con Codice Aziendale n° IT009RG336, sita in Ragusa, C/da Maiorana, della Ditta individuale **DI PASQUALE Giovanni, nato a Scicli (RG) il 29.06.1948**, ivi residente presso l'Azienda e dimorante in Ragusa, Via A. di S. Giuliano n.° 10;

**Atteso** che il predetto Sig. DI PASQUALE Giovanni, nella qualità di proprietario e detentore degli equidi ivi allevati, ha violato l'art. 5, comma 1, del D. Lgs 16 febbraio 2001, n.° 29 perché *"in quanto lo stesso ha ommesso di tenere aggiornato, in ogni sua parte, il registro aziendale di carico e scarico dei cavalli allevati, tutti destinati al consumo umano."*

**Considerato** che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 5, comma 1, D. Lgs. n° 29 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 ad € 1.800,00;

**Atteso** che il sopra detto verbale è stato notificato a mani del trasgressore in data 14.09.2013 ore 10,10 al trasgressore specificando la facoltà di pagare, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di € 600,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

**Visti** gli scritti difensivi presentati dal Sig. DI PASQUALE Giovanni, nella qualità di titolare della ditta individuale omonima, con nota prot. n.° E – 0022467 del 16.10.2013;

**Viste** le controdeduzioni a firma del Luogotenente Giuseppe FARACI, Comandante Int. del NAS di Ragusa ed i documenti allegati, acquisite al prot. n° E- 0014495 del 17.07.2014;

**Rilevato** che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. DI PASQUALE Giovanni, nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

I militari, in uno al veterinario presente all'ispezione igienico sanitaria nell'azienda zootecnica, accertavano in quella sede nella azienda medesima la esistenza di diverse violazioni amministrative risultanti da una conduzione superficiale e confusionaria della attività.


Alcune di tali violazioni riguardavano la identificazione degli animali, per cui, trattandosi di primo accertamento, le stesse si estinguevano per l'adempimento delle prescrizioni ai sensi dell'art. 6 comma 2 del d. lvo n.° 29/2011.

Il Sig. Di Pasquale, nella memoria difensiva sostanzialmente non contesta i fatti, né la violazione commessa ma asserisce di aver immediatamente provveduto a seguito della ispezione. E' evidente che si riferisce all'adempimento delle prescrizioni per le violazioni di omessa identificazione degli equidi che

2014

*[Handwritten signature]*



 appunto perciò sono state sanate. Ciò non è estensibile alla presente violazione riguardante gli obblighi di registrazione.

Il tempestivo aggiornamento del registro confermato nel rapporto del NAS va valutato ai fini della applicazione della sanzione minima e la rateizzazione della sanzione.

*Rilevata*, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

*Esaminati* gli atti e tenuto conto delle circostanze, dell'azione svolta dal responsabile che si è adoperato per la eliminazione delle conseguenze della violazione medesima, dell'entità e della gravità della violazione, ai fini della quantificazione della sanzione da applicare;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).

### *Ordina*

al Sig. DI PASQUALE Giovanni, in premessa generalizzato, il pagamento della somma totale di €. 300,00 (euro trecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (si applica una sanzione pari al minimo edittale);

### INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 300,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 366,00 (euro trecentosessantasei/00)

Tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V"*. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

In accoglimento della richiesta di rateizzazione espressa si autorizza il pagamento della sanzione come sopra applicata nella misura di 6 rate mensili di €. 61,00.



Dette somme devono essere pagate la prima entro 30 giorni dalla notifica del presente atto e le successive a regolare cadenza mensile.

Si dispone che il trasgressore provveda mensilmente ad esibire copia dell'attestazione di avvenuto pagamento all'Ufficio Sanzioni di Piazza Igea, 1.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per 1 recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:





- REC. 2014*
- al Sig. DI PASQUALE Giovanni, nato a Scicli (RG) il 29.06.1948, presso il domicilio eletto per i presente procedimento presso lo studio dell'Avv. Nino Cortese via Natalelli nn 15 - 19 97100 Ragusa in qualità di legale rappresentante dell'Azienda zootecnica con allevamento di cavalli identificata con Codice Aziendale n° IT009RG336;
  - è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
  - del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando NAS di Ragusa - via Giorgio Perlasca n.° 2- 97100 Ragusa)

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 26 AGO. 2014

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio Arico

